



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 16 del 02/02/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 16 dicembre 2011, n. 303

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 93 MW, da realizzare nel Comune di Gravina in Puglia (BA) - Proponente: Nextwind S.r.l. - sede legale: Via 95° Rgt. Fanteria n. 9 - 73100 Lecce.

L'anno 2011 addì 16 del mese di dicembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

La Società Nextwind s.r.l., con istanza depositata il 30.03.2007 ed acquisita al prot. n. 5824 del 10.04.2007 del Settore Ecologia, chiedeva di procedere alla verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) per la proposta di impianto eolico ricadente in agro di Gravina in Puglia (BA).

La Nextwind s.r.l., con nota acquisita al prot. n.7014 del 03.05.2007 del Settore Ecologia, trasmetteva nota attestante l'avvenuto deposito del progetto presso il Comune di Gravina in Puglia a cui aveva altresì richiesto l'affissione all'albo pretorio.

Il Settore Ecologia, attestata la carenza della documentazione allegata all'istanza, con nota prot. n. 7808 del 16.05.2007, richiedeva le opportune integrazioni documentali, invitando altresì la Società a trasmettere l'istanza completa al Comune di Gravina in Puglia ai fini dell'affissione dell'avviso pubblico all'albo pretorio. In merito a quest'ultimo aspetto sollecitava il Comune ad inviare l'attestazione di avvenuta pubblicazione, nonché il parere di cui all'art. 16 comma 5 della l.r. 11/2001. Con nota acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 12637 dell'1.08.2007, la società proponente trasmetteva la documentazione integrativa. Il Comune di Gravina in Puglia, con nota 4715/2008 del 12.02.2008 acquisita al prot. n. 4808 del 17.03.2008 del Settore Ecologia, comunicava l'avvenuta pubblicazione ed esprimeva il parere, di cui all'art. 16 comma 5 della l.r. 11/2001, con esito positivo.

Il Settore Ecologia, con nota prot. n. 5325 dell'1.04.2008, comunicava al Comune di Gravina in Puglia e per conoscenza alla Società che le pubblicazioni non risultavano valide a causa dell'erroneo periodo di pubblicazione non conforme alla l.r. 11/2001, chiedendo pertanto un nuovo certificato di pubblicazione.

La Nextwind s.r.l., con note acquisite al prot. n. 6391 del 24.04.2008 e n. 7447 del 21.05.2008 del Settore Ecologia, inviava comunicazione di avvenuta scissione societaria e conseguente voltura del progetto "Gravina-Lamacolma", per la realizzazione di un parco eolico ricadente in agro di Gravina in Puglia (BA), alla società di nuova costituzione Nextwind s.r.l..

Il Comune di Gravina in Puglia, con nota prot. n. 15456 del 23.05.2008 acquisita al prot. n. 8166 del 3.06.2008 di questo Servizio, comunicava che il progetto era stato nuovamente pubblicato all'albo pretorio ed inviava copia delle osservazioni pervenute in tale periodo da parte della società Nuova

Energia S.r.l.. A tali osservazioni, la Nextwind s.r.l. controdeduceva nella nota acquisita al prot. n. 9023 del 19.06.2008 del Settore Ecologia.

La Nextwind s.r.l., con nota acquisita al prot. n. 13609 del 30.09.2008 del Settore Ecologia, trasmetteva nuovamente le controdeduzioni alle osservazioni espresse dalla società "Nuova Energia Srl".

La Nextwind s.r.l., con nota acquisita per conoscenza da questo Servizio al prot. n. 5777 del 19.05.2009, richiedeva al Comune di Gravina in Puglia accesso ai documenti ed atti amministrativi relativi ai progetti di parchi eolici presentati in tale comune; con successiva nota acquisita al prot. n. 7415 del 23.06.2009 di questo Servizio, richiedeva informazioni sullo stato dell'iter procedurale dell'istanza in oggetto. A tal proposito, il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 8995 del 28.07.2009, informava la Nextwind s.r.l che le informazioni richieste potevano essere acquisite direttamente in sede, a causa dei numerosi procedimenti su cui la società proponente aveva chiesto di essere informata, evidenziando che comunque le informazioni sui procedimenti di screening di alcuni parchi eolici erano state già fornite in occasione di incontri tenutisi presso la sede dell'Assessorato.

La società proponente, con nota acquisita al prot. n. 11913 del 22.10.2009 di questo Servizio, inviava documentazione integrativa volontaria relativa all'istanza in oggetto.

Il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 12168 del 4.11.2009, sollecitava l'Ufficio Energia regionale a dare riscontro alla nota prot. n. 11073 del 28.09.2009, chiedendo di anticipare lo stato delle istanze relative ad alcuni progetti ricadenti nel territorio del Comune di Gravina in Puglia; il Servizio Energia riscontrava con nota prot. n. 13748 del 14.12.2009.

La società proponente, con nota acquisita al prot. n. 3259 del 3.03.2010 di questo Servizio, trasmetteva copia dell'istanza di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 e della DGR n.35/2007 depositata presso l'Ufficio Industria Energetica della Regione Puglia. Con nota acquisita al prot. n. 3183 del 2.03.2010 di questo Servizio, la Nextwind s.r.l. inviava copia di attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio del Comune di Gravina in Puglia.

Con nota del giorno 1.02.2011 la società diffidava la Regione Puglia a chiudere il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

Medio tempore la Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

==> Località: Comune di Gravina in Puglia località "Lamacolma"

==> Numero di aerogeneratori:31 (All. 1 "Relazione generale", par. "Premessa")

==> Potenza unitaria: 3MW (ibidem)

==> Diametro rotore: 90 m ("Relazione tecnica specialistica gittata massima degli elementi rotanti", p. 5)

==> Altezza torre (al mozzo): 105 m (ibidem, p.5)

==> Sviluppo verticale complessivo: 150 m

==> Coordinate: Documentazione digitale allegata al progetto (6-gravina_Lamacolma.shp)- Sistema di riferimento GAUSS - BOAGA fuso est.

“A circa 6 km dal parco eolico, transita la linea di distribuzione a 150 kV “Tricarico-Gravina” che si utilizzerà per lo scarico dell’energia prodotta. Per la connessione lo schema prevede che la centrale venga collegata in antenna a 150 kV con una nuova stazione di smistamento a 150 kV in entra-esce sulla linea a 150 kV” (da Progetto definitivo, Allegato AD05 “Specialistica elettrica”).

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell’area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l’intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

1) Il parco eolico si colloca all’interno di un territorio in cui si rinviene un’analogia proposta progettuale dotata di parere di compatibilità ambientale rilasciato da questo ufficio, in stretta relazione territoriale con l’impianto oggetto di istruttoria. Sempre in agro di Gravina in Puglia è presente un’analogia proposta progettuale coeva, la cui titolarità, in fase di presentazione dell’istanza, risultava in capo alla medesima società. A livello comunale si rileva la presenza di istanze per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, alcune delle quali dotate di autorizzazione unica. Si rende necessaria una valutazione degli inevitabili impatti cumulativi (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sui sistemi umani) che tenga conto degli effetti sulla capacità di carico del sistema.

2) L’area di intervento, posta nel territorio comunale di Gravina di Puglia, ricade all’interno dell’ambito paesaggistico “Alta Murgia”. L’istanza in oggetto, che prevede l’installazione di n. 31 aerogeneratori (di seguito AG) con uno sviluppo verticale complessivo di 150 m (considerando l’altezza al mozzo di 105 m) e un diametro del rotore di 90 m, non esclude impatti significativi e negativi sul paesaggio. L’Allegato 7 “Visualizzazioni 3D” fornisce informazioni circa la visibilità del progetto del tutto decontestualizzate dall’area di inserimento del parco eolico e rispetto all’area vasta, limitandosi a rappresentare gli aerogeneratori all’interno di un modello del terreno nudo. Rispetto ai punti di osservazione selezionati dal proponente (relativi ai comuni di Gravina in Puglia, Irsina e Poggiorsini) si evidenzia come la visibilità dell’impianto sia elevata comportando un’alterazione dello skyline del paesaggio agrario. In merito agli impatti cumulativi il proponente nell’elaborato “Mappa di intervisibilità teorica cumulativa” segnala come dal centro urbano di Poggiorsini, in parte dal centro urbano di Gravina in Puglia, sono visibili un numero di aerogeneratori compreso fra 104 e 115. Questi centri abitati rappresentano dei luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio, facenti parte del sistema dei belvedere dei centri storici posti sul costone murgiano, che si connettono attraverso una strada di interesse paesaggistico la SS 97 (tratturo Melfi - Castellaneta). Inoltre avrebbero meritato ulteriori approfondimenti eventuali impatti visivi e paesaggistici sull’edificato di “Dolcecanto” posto in prossimità del parco eolico, sulle limitrofe al lago Serra del Corvo.

3) Non possono escludersi impatti su flora, fauna ed ecosistemi per interferenza del parco eolico con:
- le specie protette che popolano il territorio tra cui il Falco naumanni. Il proponente nel documento della relazione di impatto ambientale, All. 1 Relazione generale, evidenzia la presenza di un’unica colonia riproduttiva del falco grillaio nel comune di Gravina (p. 175). Il SIC-ZPS “Murgia Alta” IT 9120007 e i centri pugliesi e lucani limitrofi (Minervino Murge, Altamura, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle) sono considerati una frazione importante non solo a livello nazionale, ma anche comunitario per questa specie. Ciò induce a ritenere necessaria un’analisi di maggior dettaglio dei probabili impatti sul falco grillaio, essendo collocato il territorio su cui si inserisce il parco eolico nel comune di Gravina, e considerando che la specie utilizza come dormitori notturni durante la stagione riproduttiva non solo i centri urbani ma anche gli ambienti aperti, aree a pascolo naturale, per l’approvvigionamento alimentare. Le torri oggetto di valutazione sono poste a ridosso di zone occupate da aree a pascolo naturale e praterie come si evince da una ricognizione operata dallo scrivente ufficio in ambiente GIS sulla Carta di uso del suolo disponibile sul sito cartografico della Regione Puglia (www.sit.puglia.it). Inoltre dagli elaborati prodotti relativamente alla gittata massima degli elementi rotanti si evidenzia la presenza di una

serie di edifici in prossimità del parco eolico che potrebbero rappresentare dei potenziali siti di nidificazione del falco grillaio (ibidem., p.177). L'ubicazione di 31 AG in queste aree e delle relative opere accessorie (viabilità da adeguare e di nuovo impianto, piazzole a servizio degli AG, il cavidotto) potrebbe comportare una riduzione e trasformazione della loro funzione trofica.

4) Ulteriori criticità si riscontrano in merito all'interazione del progetto con il suolo e sottosuolo:

- il proponente nell'Allegato AD10 "Relazione idrologica e idraulica" del "Progetto Definitivo" afferma che gli AG "sono disposti lungo i displuvi (e o nelle vicinanze di questi)[...] e che il reticolo idrografico è abbastanza ramificato ed è rappresentato da alcune incisioni poco approfondite che drenano le acque verso sud-est.[...] L'area è soggetta a fenomeni di ruscellamenti areali le cui acque meteoriche in fase di realizzazione saranno allontanate opportunamente mediante opere di canalizzazione verso gli assi naturali di drenaggio" (p. 19). Dalla lettura degli elaborati "Relazione di Impatto Ambientale" e Tavola 7 "Carta delle grotte, doline, emergenza geomorfologica", si evince una criticità diffusa legata all'interferenza del parco eolico con l'idrografia superficiale così come sostenuto dal proponente. Ciò è confermato dalla lettura della carta geomorfologica del PUTT/p (fg. 453), dell'IGM in scala 1:25.000 e della Carta idrogeomorfologica redatta dalla AdB Puglia: da una valutazione complessiva, considerandonon solo le torri, ma anche le opere connesse (viabilità nuova e da adeguare, tracciato del cavidotto) si riscontra una sovrapposizione del tracciato del cavidotto e della viabilità di nuovo impianto con il reticolo idrografico che nel tratto di connessione tra gli AG da 15 a 28 incide sia direttamente che sulla fascia di rispetto del Torrente Pentacchia.

- interferenza delle torri e delle relative opere connesse con aree di versante (AG nn. 14, 15, 24, 25, 27, 28, 30, 31).

5) In merito al rischio di incidenti, il raggio stimato di gittata massima è di circa 210 m (da "Relazione tecnica specialistica: gittata massima degli elementi rotanti"); tuttavia d'ufficio è opportuno assumere un valore di sicurezza più cautelativo in quanto dati di letteratura e statisticamente validati non consentono di considerare, soprattutto per ipotesi di distacco di porzioni di navicella inferiori al pezzo intero, valori inferiori a 250-300 m. Dalla lettura dell'ortofoto CGR 2005 e Sit Regione Puglia 2006 emerge la presenza di alcuni punti bersaglio posti ad una distanza inferiore ai 250-300 m dalle torri nn. 10, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 27, 29, 30, 31. Per quel che attiene l'impatto acustico, le schede di rilevamento fonometrico del clima acustico ante operam, considerano come punti vulnerabili solo due recettori sensibili, che si ritengono in numero esiguo rispetto al numero di AG di cui si compone il parco (31); ai fini dell'efficacia dello studio sull'impatto da rumore, il proponente non considera i fabbricati al momento disabitati, ma che in realtà potrebbero costituire potenziali punti sensibili in futuro, poiché il loro attuale stato d'uso non ne esclude una futura riutilizzazione e di conseguenza una prolungata permanenza antropica. Inoltre non è data evidenza che gli elaborati prodotti siano a firma di un tecnico abilitato, ovvero iscritto all'albo dei tecnici competenti nel campo dell'acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2, comma 6 e 7 della legge n. 447 del 1995.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di che trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Gravina in Puglia (Ba), presentato dalla società Nextwind S.r.l., possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs

152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe.

L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTE le osservazioni poste dalla società Nuova Energia e le controdeduzioni trasmesse dalla società proponente con nota acquisita al prot. n. 9023 del 19.06.2008 di questo Servizio;

VISTO IL DLgs 152/2006e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e smi e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica in Località "Lamacolma", di potenza pari a 93 MW, da realizzare nel Comune di Gravina in Puglia (Ba) - Proponente: Nextwind S.r.l., sede legale: Via 95° Rgt. Fanteria, n. 9 - 73100 Lecce;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia reti e infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Bari ed al Comune di Gravina in Puglia (BA).

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il Funzionario Istruttore

Ing Rossana Racioppi

Il Dirigente del Servizio Ecologia

Ing. Antonello Antonicelli
